

# COMUNE DI TOMBOLO

*Provincia di Padova*

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI NORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE IN VIGORE.

(approvato con deliberazione consiliare n° 9 del 5.3.2001)

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, fissando il limite minimo e massimo edittale, per tutte le violazioni previste dai vari Regolamenti Comunali ed Ordinanze in vigore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, 2° comma della Legge 24.11.1981, n. 689;

**Art.2**  
**Pagamento in misura ridotta**

- 1) Per tutte le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali ed ordinanze in vigore, il limite minimo della sanzione edittale è fissato in lire 50.000, mentre il limite massimo della sanzione edittale è fissato in lire 300.000, pertanto il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, sarà di lire 100.000 , pari al doppio del minimo, uguale ad un terzo del massimo.
- 2) Ove il medesimo soggetto, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione ai regolamenti comunali ed ordinanze, accertata e definita con il pagamento in misura ridotta o con provvedimento divenuto esecutivo, commetta altre violazioni della stessa indole, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie viene così stabilito:
  - alla seconda violazione sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000, pertanto il pagamento in misura ridotta sarà di lire 200.000;
  - alla terza violazione sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000, pertanto il pagamento in misura ridotta sarà di lire 400.000;
  - alla quarta violazione sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000, pertanto il pagamento in misura ridotta sarà di lire 800.000;
  - alla quinta violazione e seguenti sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000, pertanto il pagamento in misura ridotta sarà di lire 1.000.000.
- 3) Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse dello stesso regolamento comunale ed ordinanza che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

**Art. 3**  
**Disposizioni finali e transitorie**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di ripubblicazione previsto dall'art. 76 dello Statuto Comunale.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme dei regolamenti ed ordinanze in vigore del Comune di Tombolo sino a eventuale ridefinizione della materia con legge.